

ESAME DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE n.60 “Modificazioni della legge elettorale provinciale in materia di compatibilità tra il ruolo di consigliere provinciale e quello di assessore provinciale e in materia di limiti alla rieleggibilità alla carica di consigliere provinciale”

Il comitato La Bussola, di cui oggi siamo portavoce, è un gruppo senza colore politico composto da ragazzi trentini dai 20 ai 30 anni circa, che nell'autunno 2008 ha deciso di spendersi avviando una riflessione sul funzionamento della politica in Trentino. Frutto dei nostri ragionamenti e del percorso avviato, è stato il disegno di legge ad iniziativa popolare già presentato in questa sede il 21 settembre 2009 e che oggi andiamo ad esaminare.

Ci preme sottolineare che la nostra non vuole essere una proposta populista volta a supportare o accrescere il sentimento d'insofferenza nei confronti della politica. La nostra iniziativa è nata dal desiderio di spingere il Consiglio Provinciale verso una presa di coscienza riguardo alla stabilità del funzionamento del quadro istituzionale provinciale e riguardo al problema del rinnovamento degli organi rappresentativi.

Negli ultimi anni i temi affrontati nel disegno di legge in oggetto sono già stati affrontati da proposte simili avanzate da Consiglieri provinciali appartenenti a diversi schieramenti politici. Questi provvedimenti non sono stati adottati o per rifiuto dell'Aula o a causa della loro decadenza per il termine della legislatura.

Nel solco tracciato da questi disegni di legge può trovare spazio la proposta che presentiamo a questa commissione, essa, a differenza delle sopracitate iniziative, è sì il frutto del lavoro di un gruppo di giovani raccolti nel nostro comitato ma, ed è nostro dovere sottolinearlo, gode dell'inedito sostegno di 3417 sottoscrizioni (oltre 900 in più delle 2500 firme previste per legge). Questa è quindi una richiesta che una parte consistente di trentini formula ai propri eletti.

Dopo questo breve ma doveroso incipit al disegno di legge in oggetto procediamo all'analisi articolata del disegno di legge, confidando che questa proposta avanzata dai cittadini trentini possa essere condivisa, ed in conseguenza approvata, anche da voi, nostri rappresentanti.

Discussione articolata

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, è abrogato.

Con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003 si propone di abolire l'attuale incompatibilità tra la carica di Consigliere Provinciale e la carica di Assessore Provinciale.

Come evidenziato nella relazione accompagnatoria, l'art. 8 della legge provinciale 2/2003, prevede che il Presidente, eletto secondo il sistema a suffragio universale diretto (art. 14), nomini, entro dieci giorni dalla sua proclamazione, un numero massimo di otto Assessori (dei quali tre scelti eventualmente anche fra cittadini non eletti) ed inoltre - prevede sempre la legge - che le funzioni di Assessore siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Consigliere ed infine che lo stesso Presidente, quando egli lo ritenga opportuno, possa revocare e sostituire gli Assessori dandone solamente motivata comunicazione al Consiglio provinciale. In tali casi, continua la norma di riferimento, il Consigliere nominato Assessore è **sospeso** dalla carica per la durata dell'incarico ed il suo seggio è **provvisoriamente** assegnato a chi ha diritto alla surroga secondo le norme contenute nella stessa legge (art.80).

Riteniamo che questo comma (comma 3, art.8 L.P. 2/2003) renda instabile il quadro istituzionale provinciale, in quanto il Consigliere a cui è provvisoriamente assegnato il seggio in Consiglio, nella sua condizione di "precarietà" non si trova nelle condizioni di operare in modo imparziale e libero da ogni forma di condizionamento esterno.

La stabilità delle istituzioni consente la libertà di azione dei suoi membri, e di conseguenza porta ad un governo efficace.

Al riguardo ci sembra opportuno citare l'osservazione del Consiglio delle autonomie locali del 30 maggio 2007, in riferimento alla richiesta di parere avanzata dalla Prima Commissione permanente insediata nella scorsa legislatura, in merito a diversi disegni di legge in materia di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. L'allora presidente del Consiglio delle autonomie locali scriveva, in merito all'incompatibilità tra Consigliere ed Assessore provinciale:

Un ulteriore aspetto riguarda l'incompatibilità tra Consigliere provinciale e Assessore provinciale ed il fatto che il Consigliere provinciale chiamato ad assumere un incarico presso la Giunta mantiene di fatto il diritto a rientrare in Consiglio in caso di uscita dall'Esecutivo. Il meccanismo previsto dall'attuale legge appare, in tutta evidenza, messo in atto per tutelare fino in fondo, ma forse anche oltre, gli interessi dei Consiglieri provinciali chiamati a far parte

della Giunta, ciò che non trova analogo riscontro nella legge regionale che disciplina l'attività dei Comuni e l'elezione dei relativi organi. Infatti, nei Comuni con più di 10.000 abitanti della Provincia di Trento, nei confronti di un Consigliere comunale chiamato a far parte della Giunta scatta immediata l'incompatibilità con il ruolo di Consigliere comunale e, in caso di dimissioni dalla Giunta, non è più previsto il rientro in Consiglio comunale. Anche in questo caso si fa appello ad un criterio di omogeneità nei confronti dei componenti i vari livelli istituzionali.

In questa parte del parere del Consiglio delle autonomie locali è evidente l'analogia con le nostre remore riguardanti l'instabilità del quadro istituzionale espresse in precedenza. Il testo unico delle leggi regionali sulla composizione degli organi delle amministrazioni comunali (DPRReg 1 febbraio 2005mod.2008) all'articolo 8 "Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore" nei commi 4 e 6 dice: "Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 13.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale" e "Qualora un **consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere** all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti". E' evidente la differenza di trattamento previsto per i consiglieri comunali dei comuni interessati e quello previsto per i consiglieri provinciali. Il comma 3 che nel nostro articolo proponiamo di abolire dice, infatti, che "Il **consigliere nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico**. Durante tale periodo il seggio è provvisoriamente assegnato a colui che avrebbe diritto alla surroga ai sensi dell'articolo 80...". Nel caso dei consiglieri comunali abbiamo quindi la piena stabilità dell'istituzione Consiglio comunale, dove i consiglieri subentrati agli assessori possono esercitare le proprie funzioni senza alcun condizionamento esterno.

Nel passaggio successivo del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali troviamo scritto:

Si è inoltre dell'avviso che, ai fini del mantenimento di un collegamento molto forte tra Consiglio provinciale e Giunta, dovrebbe essere rimossa l'incompatibilità tra Consigliere provinciale e componente della Giunta e che, pertanto, il numero complessivo dei componenti il Consiglio e la Giunta – ivi compreso il Presidente – sia comunque di 35 membri.

I contenuti del testo sopracitato, i disegni di legge analoghi presentati nelle scorse e nell'attuale legislatura ed il disegno di legge ad iniziativa popolare che oggi la commissione è chiamata ad esaminare, evidenziano la forte criticità nei confronti di questa norma da parte delle istituzioni locali, di una parte dei consiglieri provinciali e degli elettori trentini.

Nella relazione che accompagna questo disegno di legge si evidenzia inoltre che, abolendo il comma in oggetto, le casse provinciali risparmierebbero risorse pari a circa cinque milioni di euro per legislatura, risorse che potrebbero essere messe a disposizione di associazioni e soggetti del volontariato sociale il cui lavoro ed il cui impegno valgono almeno quanto quello della politica. Sugeriamo che, qualora si decidesse di abolire il comma n.3 dell'art. 8 e nel caso si ritenesse il consiglio Provinciale non più funzionante in maniera efficiente, si potrebbe aumentare di poche unità (2-3) il numero dei consiglieri provinciali riscontrando sempre un risparmio monetario, seppur minore, rispetto al sistema attualmente in vigore ma eliminando nel contempo l'instabilità del quadro istituzionale, pur mantenendo l'efficienza delle istituzioni.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

1. All'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere provinciale chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi.”

Nel secondo articolo del disegno di legge che agisce sul diritto elettorale passivo, si propone di introdurre un limite di due mandati consecutivi per la carica di consigliere provinciale, analogamente con quanto previsto per la carica di Presidente della Provincia.

Quest'articolo, se approvato, consentirebbe nei prossimi anni, quel costante e necessario rinnovamento della politica e degli uomini che oggi la rappresentano o che nel tempo avranno la fortuna civica di essere chiamati a rappresentarla.

Due analoghi disegni di legge sono stati presentati nel 2007 e poi decaduti per fine legislatura nei quali si proponeva l'introduzione di analoghi limiti per chi ricopre la Carica di consigliere provinciale: si tratta dei disegni di legge n. 231 e n. 249 della XIII legislatura.

Nel complessivo ordinamento giuridico italiano l'ineleggibilità è una rara eccezione alla regola democratica dell'eleggibilità e ogni sua limitazione va quindi normata con prudenza, cautela e ponderazione anche per i dubbi di costituzionalità che potrebbero sorgere. Pur tuttavia quella che qui si propone è una norma mutuata dall'art. 14 della stessa legge 2/2003 la quale prevede anch'essa la non immediata rieleggibilità del Presidente della Provincia dopo due consultazioni elettorali.

Crediamo inoltre, che nello svolgersi della competizione elettorale tra una persona che ricopre da più di dieci anni la carica di Consigliere provinciale e un “nuovo della politica”, non per forza di cose necessariamente un giovane, quest’ultimo abbia senza dubbio un grosso handicap in partenza che non favorisce il rinnovamento negli organi rappresentativi.

Introdurre una norma così innovativa potrebbe rappresentare per il nostro territorio, da sempre laboratorio di nuove soluzioni, un esempio anche per la politica nazionale, anch’essa richiamata sempre più spesso dall’opinione pubblica a svecchiarsi ed a rinnovarsi.

Siamo dell’opinione infine che questa proposta non possa che essere ben accolta dai molti gruppi politici e partiti che hanno introdotto o hanno intenzione di introdurre nei loro statuti delle disposizioni analoghe. Istituito per legge il concetto che la politica ha un mandato ben definito nel tempo e non può essere considerata una professione, siamo convinti che le forze politiche possano trarne solamente vantaggio, trovandosi quasi costrette a fornire ai propri iscritti una costante formazione politica in modo da garantire sempre una classe dirigente preparata e all’altezza delle sfide della politica.

E’ di un gesto così forte che la politica ha bisogno, per poter ritrovare quello **spirito di servizio** che deve essere la “Stella Polare” dell’agire politico. Di questo siamo assolutamente convinti.

Art. 3 - Disposizioni transitorie

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, abrogato dall’articolo 1, continua a trovare applicazione fino all’elezione del primo Consiglio provinciale successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Il comma 2 bis della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, introdotto dall’articolo 2, si applica computando solo i mandati relativi ad elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Riprendendo pari passo quello che è contenuto nella relazione accompagnatoria si introduce con l’art. n. 3 una norma transitoria che prevede l’applicabilità di questa legge a partire dalle elezioni del prossimo Consiglio provinciale.

Nel caso della non rieleggibilità la norma di riferimento si applica a partire dai mandati politico-elettivi che decorreranno dopo l’elezione del prossimo Consiglio.

I proponenti
comitato La Bussola